

## **7. LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE COMPRO E VENDO BANCALI**

Una disamina sommaria sugli aspetti connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro appare necessaria, anche in ragione del fatto che tale problema può, per quanto oggetto della trattazione che ci occupa con il presente volume, derivare ed essere una diretta conseguenza di aspetti riconducibili all'effettiva qualità del pallet ed alla accertata contraffazione dello stesso, o non corretta applicazione delle disposizioni normative attinenti alla produzione o alla riparazione.

### **Aspetti legislativi generali riguardanti la sicurezza del lavoro**

#### **7.1 Norme di riferimento**

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106** - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459** - Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- **DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17** - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

- **Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 5 marzo 1990**, norme per la sicurezza degli impianti.
- **D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462** - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37** - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- **LEGGE 23 dicembre 1978, n.833** - Istituzione del servizio sanitario nazionale (G.U. n. 360 del 28 dicembre 1978).

#### Igiene del lavoro:

- **D. Lgs n. 475 del 4 dicembre 1992** – Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
- **DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151** - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- **L. 30 marzo 2001, n. 125** - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
- **D.M. N°388 del 15/07/2003** - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106** - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la prevenzione degli incendi, delle esplosioni e la gestione delle emergenze aziendali:

- **D.P.R. n° 689 del 26 maggio 1959** - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco.
- **D.M. (Interni) 16 febbraio 1982** - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
- **Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139** - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- **D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37** – regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- **D.M. 10/03/1998** - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- **D.P.R. 23 marzo 1998, n° 126** – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
- **D.M. 7 gennaio 2005** – Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.
- **Norma UNI EN 1127-1** – Atmosfere esplosive – Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione (Concetti fondamentali e metodologia).
- **Norma C.E.I. 31-30** - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi.

- **Guida tecnica C.E.I. 31-35 seconda edizione** – Costruzioni elettriche potenzialmente esplosive per la presenza di gas. Guida all'applicazione della Norma C.E.I. EN 60079-10 (C.E.I. 31-30). Classificazione dei luoghi pericolosi.
- **Norma C.E.I. 31-52** – Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili.
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106** - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## 7.2 Inquadramento normativo generale

Il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito del diritto italiano, è l'insieme di norme contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che - in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 - ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il nuovo Testo unico ha previsto l'abrogazione (con differenti modalità temporali) delle seguenti normative:

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
- art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006 n. 248.

Il D.Lgs 81/2008 è formato da 306 articoli, suddivisi nei seguenti titoli:

- Titolo I - (art. 1-61)
  - Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali).
- Titolo II (art. 62-68)
  - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni).
- Titolo III (art. 69-87)
  - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche).
- Titolo IV (art. 88-160).
  - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
- Titolo V (art. 161-166).
  - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni).
- Titolo VI (art. 167-171)
  - Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni).
- Titolo VII (art. 172-179)
  - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni).
- Titolo VIII (art. 180-220)
  - Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni).
- Titolo IX (art. 221-265)
  - Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sanzioni).
- Titolo X (art. 266-286)
  - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni).

- Titolo XI (art. 287-297)
  - Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni).
- Titolo XII (art. 298 - 303)
  - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale.
- Titolo XIII (art. 304 - 306)
  - Disposizioni finali.

La struttura della legge è impostata prima con l'individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.

### **7.3 Integrazioni**

Il D.Lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosiddetto "decreto correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.

## DEFINIZIONI GENERALI

### **Accessori di imbracatura**

Accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.

### **Accessori di sollevamento**

Componenti o attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la presa.

### **Apparecchio**

Per apparecchi si intendono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione.

### **Attrezzatura**

Si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

### **AUSL**

Azienda sanitaria locale, è l'ente pubblico che gestisce i servizi sanitari ed è il principale organo di controllo.

### **Componente di sicurezza**

Un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

### **Contravvenzioni**

I reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

### **Datore di lavoro**

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

### **Dirigente**

Chi collabora con il datore di lavoro, seguendone le direttive generali e sostituendolo nell'ambito dei compiti assegnatigli, con potere di autonomia,

iniziativa e disposizioni sia verso i lavoratori, sia verso terzi.

### **Dispositivo di protezione individuale (DPI)**

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

### **Impianto**

Complesso di attrezzature e condutture necessarie per il trasporto di “energie” da erogare per “servire” parte o interi edifici.

### **Infortunio**

Evento indesiderato che può essere origine di morte, malattia, ferite, danni o altre perdite.

### **I.S.P.E.S.L.**

Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (Ministero della salute).

### **Lavoratore**

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.

### **Lavoratore autonomo**

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

### **Macchina**

1) Un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali.

2) Un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.

3) Un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.



### **Medico competente**

Medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

### **Non - conformità**

Qualunque deviazione dagli standard di lavoro, pratiche, istruzioni, procedure, regolamenti, adempimenti del sistema di gestione, che possa sia direttamente che indirettamente portare a ferite o malattie, danni alla proprietà, danni all'ambiente di lavoro, o ad una combinazione di questi.

### **Organo di vigilanza**

Il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n° 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

### **Preposto**

Chiunque abbia il compito di coordinare il lavoro di altri soggetti, in relazione alle responsabilità e grado di autonomia assegnatagli.

### **Prevenzione**

Il complesso delle disposizioni o delle misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

### **Responsabile del S.P.P.**

Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

### **Rischio**

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore.

### **Rumore**

Si intende qualsiasi fenomeno acustico, presente in un determinato ambiente con suoni di frequenza e/o intensità eccessiva, tali che le persone che ci vivono o lavorano, risentano o possano risentire di un danno all'apparato uditivo.

### **Segnale acustico**

Un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale.

**Segnale di avvertimento**

Un segnale che avverte di un rischio o pericolo.

**Segnale di divieto**

Un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo.

**Segnale di informazione**

Un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate da altri segnali.

**Unità produttiva**

Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

**Valutazione del rischio**

Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro attività, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.


**Vibrazioni**

Si intendono le oscillazioni di piccola ampiezza e di grande frequenza, generati da uno strumento, macchinario, apparecchiatura, etc. , che può arrecare danno alle persone.

**Zona pericolosa**

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

# ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA TIPO PER AZIENDE DEL COMPARTO



### **7.3.1 Compiti e responsabilità: del datore di lavoro – dirigenti (D.Lgs. 81/08 e S.m.i.)**

Le responsabilità e competenze in materia di sicurezza, attribuite alle varie figure che compongono l'organigramma, sono in sintesi quelle stabilite dagli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/08, riportati nel seguito.

#### **Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili**

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

#### **Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal

programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli

infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni

33 in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

### **7.3.2 Compiti e responsabilità preposto (caporeparto) (D.Lgs. 81/08 e S.m.i.)**

#### **Art. 19 - Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate

- istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

### **7.3.3 Compiti e responsabilità del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/08 e S.m.i.)**

Il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la lettera di nomina deve essere disponibile agli atti.

Le capacità ed i requisiti professionali del responsabile devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

#### **Art. 33. (Compiti del servizio di prevenzione e protezione)**

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;



- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
  - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro.

### **7.3.4 Compiti e responsabilità del medico competente (D.Lgs. 81/08 e S.m.i.)**

#### **Art. 25. (Obblighi del medico competente)**

1. Il medico competente:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
  - b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
  - c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
  - d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) (lettera soppressa);g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il protocollo sanitario definito dal Medico Competente sulla base della valutazione dei rischi alla quale ha attivamente partecipato deve essere disponibile agli atti.

### **7.3.5 Compiti e responsabilità del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e S.m.i.)**

#### **Art. 47. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)**

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 é il seguente:
  - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **Art. 50. (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)**

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) é consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

### **7.3.6 Addetti prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (D.Lgs. 81/08 e S.m.i.)**

Il datore di lavoro deve provvedere a designare gli addetti all'attività di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività,

al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini delle designazioni dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.

## **7.4 ASPETTI LEGISLATIVI E PECULIARITÀ SPECIFICHE DEL SETTORE**

### **7.4.1 Il documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08 e S.m.i.)**

L'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, stabilisce che al datore di lavoro spetta la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.

L'art. 28 comma 1 sottolinea l'obbligo di valutare **tutti** i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'art. 28 comma 2 stabilisce che il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), dev'essere redatto a conclusione della valutazione e deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

L'art. 29 comma 3 stabilisce che la valutazione dev'essere realizzata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

## 7.5 FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO LEGATI ALL'ATTIVITÀ

### 7.5.1 Rischi delle attività lavorative o trasmissibili dai luoghi di lavoro

La sezione riguarda la **Valutazione dei rischi specifici delle attività lavorative**.

#### FATTORI DI RISCHIO

1. RISCHI CONNESSI ALLA VIABILITÀ
2. SPAZI DI LAVORO
3. SCALE ED OPERE PROVVISORIALI
4. RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
5. MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI
6. IMMAGAZZINAMENTO
7. RISCHI ELETTRICI
8. APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE
9. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
10. MEZZI DI TRASPORTO
11. RISCHIO D'INCENDIO
12. RISCHIO D'ESPLOSIONE
13. RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
14. RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI  
O MUTAGENI
15. RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
16. RUMORE
17. VIBRAZIONI
18. MICROCLIMA
19. CARICO DI LAVORO FISICO MOVIMENTAZIONE  
MANUALE CARICHI



## **7.6 APPROFONDIMENTO SUI RISCHI PROPRI DELL'ATTIVITÀ**

### **7.6.1 Disamina dei fattori di rischio**

#### **FATTORI DI RISCHIO**

##### **1. RISCHI CONNESSI ALLA VIABILITÀ**

Urti accidentali contro materiali posizionati lungo le vie di circolazione normalmente utilizzate dalle persone, con conseguenza di piccole contusioni e/o ferite lacere, specie agli arti inferiori scivolamento e caduta per i lavoratori durante la percorrenza dei corridoi, nel caso siano presenti a terra strati di polvere di legno.

##### **2. SPAZI DI LAVORO**

L'utilizzo degli apparecchi di sollevamento rappresenta un pericolo sia per l'operatore, che per le persone nei pressi. Potrebbero verificarsi infatti cadute improvvise dei carichi, con conseguente investimento delle persone a terra, nel caso di un improvviso cedimento strutturale degli accessori di sollevamento (funi, catene, gancio, ecc.).

##### **3. SCALE ED OPERE PROVVISORIALI**

Rischio residuo di accidentali cadute, durante la percorrenza delle scale a gradini.

Durante le salite e le discese dal mezzo di trasporto e dal carrello elevatore, l'addetto è esposto al rischio di scivolamenti, perdite d'equilibrio e cadute a terra specialmente per la presenza di acqua o ghiaccio (stagione invernale).

##### **4. RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO**

Proiezione di schegge e particelle di legno durante le lavorazioni, in prossimità di talune macchine utensili.

Elettrocuzione per contatti indiretti.

Incendio (e/o esplosione) in seguito all'innesco accidentale delle polveri di legno. Rischio di inalazione di polveri specie in caso di guasto del sistema di aspirazione.

Esposizione al rumore.

Esposizione a vibrazioni.

##### **5. MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI**

L'operatività determina la necessità di manipolare materiale (legname) che, a causa della scabrosità superficiale e/o della presenza di bordi slabrati, è in grado di arrecare infortuni. In queste condizioni, il rischio di ferite lacero contuse, specie agli arti superiori, può ritenersi significativo.

## **6. IMMAGAZZINAMENTO**

Rischio di investimento di persone per caduta di materiale in catasta, ad esempio per sovraccarico od errato impilaggio.

## **7. RISCHI ELETTRICI**

Anche se all'interno dei reparti non si ravvisano particolari problemi connessi a questo fattore di rischio, non può essere del tutto esclusa la possibilità di contatti indiretti fra parti del corpo umano e parti divenute in tensione a seguito di malfunzionamenti o guasti d'isolamento non tempestivamente individuati.

## **8. APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE**

Proiezione di materiale durante l'uso della pistola ad aria

Inalazione di polveri durante la lavorazione.

Esposizione al rumore.

## **9. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO**

Caduta di materiale dall'alto.

Caduta dall'alto durante le fasi di manutenzione.

Investimento e schiacciamento di persone a terra nel caso di cedimento accidentale degli organi e degli accessori di sollevamento.

Incidenti con ostacoli fissi durante le manovre di sollevamento.

Ferite e/o lesioni alle mani durante le operazioni di imbracatura e/o ricezione dei carichi.

## **10. MEZZI DI TRASPORTO**

Alcune aree del reparto possono essere riservate sia al transito pedonale, sia alla circolazione di carrelli elevatori. La promiscuità del transito comporta rischi di investimenti da parte dei mezzi o dei materiali trasportati.

## **11. RISCHIO D'INCENDIO**

All'interno dei locali adibiti a magazzino possono essere presenti ingenti quantità di legname. All'esterno dei locali possono essere presenti serbatoi di carburanti. All'interno dei locali possono essere presenti centrali termiche con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

## **12. RISCHIO D'ESPLOSIONE**

All'interno del magazzino possono essere presenti impianti e macchine per la lavorazione del legno collegate ad un impianto centralizzato di aspirazione ed abbattimento delle polveri. All'interno del reparto possono essere presenti zone di ricarica batterie per i carrelli elevatori.

## **13. RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI**

I prodotti presenti tipicamente in azienda ai quali possono connettersi rischi sono: vernici in barattoli o in bombolette spray, oli lubrificanti, grasso lubrificante.

#### **14. RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI**

Per coloro che accedono in maniera continua ai reparti con macchine per la lavorazione del legno ove presenti.

#### **15. RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI**

Nella valutazione dei rischi vanno prese in considerazione tutte le possibili vie di trasmissione all'uomo degli agenti biologici quali le punture e ferite da taglio con i chiodi.

#### **16. RUMORE**

In caso di utilizzo continuativo della sega a disco per il legno il LEX, 8h può superare gli 85 dB (A).

#### **17. VIBRAZIONI**

Considerata la tipologia di attività, gli operatori sono esposti al rischio Vibrazioni al sistema corpo intero (WBV) durante la guida dell'autocarro del carrello elevatore. I lavoratori possono essere esposti a rischio dovuto alle vibrazioni meccaniche per il sistema mano-braccio (HAV) per l'utilizzo di macchine portatili, da taglio sparachiodi ecc.

#### **18. MICROCLIMA**

All'interno del magazzino possono non essere installati impianti di condizionamento o riscaldamento, pertanto il microclima può essere legato direttamente alle condizioni ambientali esterne che in alcuni periodi dell'anno potrebbero essere anche sfavorevoli (caldo e umido o freddo).

#### **19. CARICO DI LAVORO FISICO MOVIMENTAZIONE**

##### **MANUALE CARICHI**

L'attività lavorativa può prevedere frequentemente carichi di lavoro fisico significativi, in quanto una parte delle attività è svolta manualmente. In generale il rischio non è trascurabile.

## 7.6.2 Misure organizzative di riduzione del rischio

### FATTORI DI RISCHIO

#### 1. RISCHI CONNESSI ALLA VIABILITÀ

Urti accidentali contro materiali posizionati lungo le vie di circolazione normalmente utilizzate dalle persone, con conseguenza di piccole contusioni e/o ferite lacere, specie agli arti inferiori scivolamento e caduta per i lavoratori durante la percorrenza dei corridoi, nel caso siano presenti a terra strati di polvere di legno.

##### Misure di prevenzione e protezione

- Ordine nella dislocazione dei materiali in lavorazione da parte dei lavoratori addetti.
- Divieto di deposito di materiali lungo le vie di circolazione indicate mediante segnaletica orizzontale.
- Pulizia giornaliera dei pavimenti.
- Impianti di aspirazione collegati alle macchine (ove presente polvere di legno).

#### 2. SPAZI DI LAVORO

L'utilizzo degli apparecchi di sollevamento rappresenta un pericolo sia per l'operatore, che per le persone nei pressi. Potrebbero verificarsi infatti cadute improvvise dei carichi, con conseguente investimento delle persone a terra, nel caso di un improvviso cedimento strutturale degli accessori di sollevamento (funi, catene, gancio, ecc.).

##### Misure di prevenzione e protezione

- Procedura di sicurezza in relazione alle manovre eseguite.
- I lavoratori devono indossare il casco di protezione del capo, durante l'utilizzo degli apparecchi di sollevamento.

#### 3. SCALE ED OPERE PROVVISORIALI

Rischio residuo di accidentali cadute, durante la percorrenza delle scale a gradini. Durante le salite e le discese dal mezzo di trasporto e dal carrello elevatore, l'addetto è esposto al rischio di scivolamenti, perdite d'equilibrio e cadute a terra specialmente per la presenza di acqua o ghiaccio (stagione invernale).

##### Misure di prevenzione e protezione

- Condotta prudente durante la percorrenza delle scale a gradini, ed utilizzo del corrimano.

- Rispetto delle normali regole di prudenza (non correre e di procedere con cautela).
- Impiego di idonee calzature antinfortunistiche antiscivolo.

#### **4. RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO**

Proiezione di schegge e particelle di legno durante le lavorazioni, in prossimità di talune macchine utensili. Elettrocuzione per contatti indiretti. Incendio (e/o esplosione) in seguito all'innesco accidentale delle polveri di legno. Rischio di inalazione di polveri specie in caso di guasto del sistema di aspirazione.

Esposizione al rumore.

Esposizione a vibrazioni.

##### Misure di prevenzione e protezione

- Utilizzo di schermi di protezione sulle macchine, opportunamente regolati.
- Collegamento a terra delle macchine.
- Verifica periodica dell'impianto di terra (D.P.R. 462/01).
- Divieto di fumare.
- Manutenzione del sistema di aspirazione.
- Impiego di otoprotettori.
- Utilizzo di guanti antivibranti.

#### **5. MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI**

L'operatività determina la necessità di manipolare materiale (legname, ecc.) che, a causa della scabrosità superficiale e/o della presenza di bordi slabrati, è in grado di arrecare infortuni. In queste condizioni, il rischio di ferite lacero contuse, specie agli arti superiori, può ritenersi significativo.

##### Misure di prevenzione e protezione

- L'operatore deve indossare i guanti e la tuta di protezione.

#### **6. IMMAGAZZINAMENTO**

Rischio di investimento di persone per caduta di materiale in catasta, ad esempio per sovraccarico od errato impilaggio.

##### Misure di prevenzione e protezione

- Preventiva ispezione dell'integrità dei pallets.
- Allontanamento delle persone, durante le operazioni di deposito o prelievo.
- Il divieto di deposito in luoghi in pendenza.
- Cataste di altezza ridotta e comunque al disotto della quota delle

finestre.

- Formazione addestramento del carrellista.

## **7. RISCHI ELETTRICI**

Anche se all'interno dei reparti non si ravvisano particolari problemi connessi a questo fattore di rischio, non può essere del tutto esclusa la possibilità di contatti indiretti fra parti del corpo umano e parti divenute in tensione a seguito di malfunzionamenti o guasti d'isolamento non tempestivamente individuati.

### Misure di prevenzione e protezione

- Collegamento a terra;
- Verifica periodica dell'impianto di terra (D.P.R. 462/01).

## **8. APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE**

Proiezione di materiale durante l'uso della pistola ad aria.

Inalazione di polveri durante la lavorazione.

Esposizione al rumore.

### Misure di prevenzione e protezione

- Utilizzo degli occhiali di protezione.
- Utilizzo di mascherina.
- Impiego di otoprotettori.
- Formazione e l'informazione dei lavoratori.

## **9. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO**

Caduta di materiale dall'alto.

Caduta dall'alto durante le fasi di manutenzione.

Investimento e schiacciamento di persone a terra nel caso di cedimento accidentale degli organi e degli accessori di sollevamento.

Incidenti con ostacoli fissi durante le manovre di sollevamento.

Ferite e/o lesioni alle mani durante le operazioni di imbracatura e/o ricezione dei carichi.

### Misure di prevenzione e protezione

- Divieto di sosta nel raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamento.
- Casco di protezione del capo per i lavoratori.
- Guanti di protezione durante le operazioni di imbracatura e/o ricezione dei carichi.
- Verifica trimestrale di funi e catene.
- Formazione dei lavoratori addetti all'utilizzo dell'apparecchio di sollevamento.

## **10. MEZZI DI TRASPORTO**

Alcune aree del reparto sono riservate sia al transito pedonale, sia alla circolazione di carrelli elevatori. La promiscuità del transito comporta rischi di investimenti da parte dei mezzi o dei materiali trasportati.

### Misure di prevenzione e protezione

- Segnaletica orizzontale che evidenzia i percorsi dei carrelli elevatori.
- Segnaletica orizzontale che evidenzia i percorsi dei pedoni.
- Cautela durante la percorrenza delle vie di circolazione.
- Divieto assoluto di circolare liberamente per i visitatori se non autorizzati.

## **11. RISCHIO D'INCENDIO**

All'interno dei locali adibiti a magazzino possono essere presenti ingenti quantità di legname.

All'esterno dei locali possono essere presenti serbatoi di carburanti.

All'interno dei locali possono essere presenti centrali termiche con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

### Misure di prevenzione e protezione

- Divieto assoluto di fumare e/o usare fiamme libere.
- Certificato prevenzione incendi.
- Registro antincendio.
- Piano di emergenza.

## **12. RISCHIO D'ESPLOSIONE**

All'interno del magazzino possono essere presenti impianti e macchine per la lavorazione del legno collegate ad un impianto centralizzato di aspirazione ed abbattimento delle polveri. All'interno del reparto possono essere presenti zone di ricarica batterie per i carrelli elevatori.

### Misure di prevenzione e protezione

- Per ridurre i rischi derivanti dalla ricarica degli accumulatori elettrici è necessario effettuare quest'operazione in locale adeguatamente aerato.
- Esporre nella zona ricarica batterie la segnaletica di "vietato fumare o usare fiamme libere".
- Formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati nella zona ricarica batterie.
- Vista la possibile presenza di uno strato polvere combustibile è necessario evitare l'accensione di atmosfere esplosive aumentando

la frequenza delle operazioni di pulizia.

- Devono essere definite disposizioni specifiche per l'intervento in emergenza in caso di incendio.

### **13. RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI**

I prodotti presenti tipicamente in azienda ai quali possono connettersi rischi sono:

vernici in barattoli o in bombolette spray, oli lubrificanti, grasso lubrificante.

#### Misure di prevenzione e protezione

- Impiego di dispositivi di protezione individuali durante la manipolazione dei prodotti, come previsto sulle schede di sicurezza dei prodotti.
- Divieto di fumare, mangiare e bere.

### **14. RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI**

Per coloro che accedono in maniera continua ai reparti con macchine per la lavorazione del legno ove presenti, non può ritenersi del tutto escluso il rischio da esposizione ad agenti cancerogeni (polveri di legno duro).

#### Misure di prevenzione e protezione

- Limitazione del numero degli esposti.
- Aspirazione alla fonte senza ricircolo.
- Regolare e sistematica pulizia dei locali.
- Dispositivi di protezione individuale.
- Formazione informazione.
- Sorveglianza sanitaria mirata al rischio specifico.
- Istituzione ed iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti.

### **15. RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI**

Nella valutazione dei rischi vanno prese in considerazione tutte le possibili vie di trasmissione all'uomo degli agenti biologici quali le punture e ferite da taglio con i chiodi.

#### Misure di prevenzione e protezione

- Sorveglianza sanitaria.
- Impostazione di programmi di immunoprofilassi nei confronti delle malattie infettive più rilevanti (ad esempio Clostridium tetani, ALLEGATO XLVI Elenco degli agenti biologici classificati D.Lgs. 81/08).



## 16. RUMORE

In caso di utilizzo continuativo della sega a disco per il legno il LEX, 8h può superare gli 85 dB (A).

### Misure di prevenzione e protezione

- Informazione e formazione dei lavoratori.
- Sorveglianza sanitaria mirata al rischio specifico.
- Dispositivi di protezione individuali dell'udito.
- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate.
- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore.
- Programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro.
- Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità.

## 17. VIBRAZIONI

Considerata la tipologia di attività, gli operatori sono esposti al rischio vibrazioni al sistema corpo intero (WBV) durante la guida dell'autocarro del carrello elevatore.

I lavoratori possono essere esposti a rischio dovuto alle vibrazioni meccaniche per il sistema mano braccio (HAV) per l'utilizzo di macchine portatili, da taglio sparachiodi ecc.

### Misure di prevenzione e protezione

- Informazione e formazione dei lavoratori.
- Sorveglianza sanitaria mirata al rischio specifico obbligatoria al superamento dei livelli d'azione, con periodicità almeno annuale.
- Dispositivi di protezione individuale (HAV).
- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate.
- Programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro.

## 18. MICROCLIMA

All'interno del magazzino possono non essere installati impianti di condizionamento o riscaldamento, pertanto il microclima può essere legato direttamente alle condizioni ambientali esterne che in alcuni periodi dell'anno potrebbero essere anche sfavorevoli (caldo e umido o freddo).

### Misure di prevenzione e protezione

- In estate ed in presenza di persone all'interno dei magazzini, i portoni di accesso possono generalmente mantenuti aperti.
- In inverno, i lavoratori dovranno essere dotati di indumenti protettivi personali (giacche, berretti, ecc.) a protezione dalle basse temperature.

## **19. CARICO DI LAVORO FISICO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI**

L'attività lavorativa può prevedere frequentemente carichi di lavoro fisico significativi, in quanto una parte delle attività viene svolta manualmente.

In generale il rischio non è trascurabile.

### Misure di prevenzione e protezione

- Sorveglianza sanitaria.
- Formazione e informazione dei lavoratori.
- Predisposizione di apposite attrezzature per agevolare le operazioni ad esempio manipolatori gru a bandiera ecc.

## 7.7 PRESIDI DEGLI OPERATORI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I lavoratori devono avere una dotazione standard di dispositivi di protezione individuale (tutti marcati CE), che dovranno essere indossati all'interno dell'azienda secondo l'informazione e la formazione ricevute, tenendo conto dei rischi da cui doversi proteggere, come specificato nella tabella seguente.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	MODALITÀ E TEMPI DI UTILIZZO	CARTELLO
Elmetto	Durante le operazioni di carico e scarico ove presente il rischio di caduta di materiale dall'alto o urti col capo.	
Tuta da lavoro	All'interno del magazzino nell'area cortilizia.	
Guanti con adeguata resistenza meccanica e chimica	Durante lo svolgimento di operazioni manuali o durante l'utilizzo di attrezzi manuali o comunque in tutti quei casi in cui vi sia un rischio di taglio, ferite lacere. Durante il rabbocco della batteria.	
Calzature di sicurezza	All'interno del magazzino nell'area cortilizia.	
Visiera paraspruzzi	Durante le operazioni di rabbocco delle batterie dei carrelli elevatori.	

## 7.8 Check list

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	si	no	n.a.	Estremi del precetto	Destinatario sanzione	Estremi della sanzione	Sanzione
<p>È presente un documento sulla valutazione dei rischi con data certa, o attestazione dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del Datore di lavoro, nonché ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione dell' R.S.P.P., del R.L.S. o del R.L.S.T. e del Medico Competente, ove nominato?</p> <p>È presente un'autocertificazione della valutazione dei rischi?</p> <p>(per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori)</p> <p>Il documento è custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi?</p>				<p>D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: art. 29, c. 1, lett. a</p> <p>D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: art. 29, c. 4</p>	<p>Datore di lavoro</p> <p>Datore di lavoro</p> <p>Dirigente</p>	<p>Art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 100/2009</p> <p>Art. 29, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 100/2009</p>	<p>Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p>Sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro</p>
<p>È presente un documento di valutazione del rischio incendio, con le relative idonee misure per prevenire gli incendi?</p>				<p>D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: art. 40, c. 2</p> <p>Art. 10 comma 1 lett. a</p>	<p>Datore di lavoro</p> <p>Dirigente</p> <p>Datore di lavoro</p>	<p>D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 100/2009</p> <p>Art. 10, comma 2, lett. c), Art. 10, comma 2</p>	<p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 2.000 euro</p> <p>ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>
<p>È presente un documento sulla protezione contro le esplosioni?</p>				<p>D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: art. 294, c. 1 c. 2</p>	<p>Datore di lavoro</p>	<p>art. 293, c. 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 100/2009</p>	<p>Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>
<p>È presente un documento di valutazione del rischio rumore con data anteriore di massimo quattro anni?</p>				<p>D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: Art. 181, comma, 2</p>	<p>Datore di lavoro</p>	<p>Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 100/2009</p>	<p>Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>
<p>È presente un documento di valutazione del rischio vibrazioni con data anteriore di massimo quattro anni?</p>				<p>D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: Art. 181, comma, 2</p>	<p>Datore di lavoro</p>	<p>Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 100/2009</p>	<p>Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>

<b>VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	si	no	n.a.	<b>Estremi del precepto</b>	<b>Destinatario sanzione</b>	<b>Estremi della sanzione</b>	<b>Sanzione</b>
È presente un piano di emergenza?  (aziende con più di 10 dipendenti o attività soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco)				D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: art. 43, comma.1 lett. a, DLGS. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: art. 43, C.4	Datore di lavoro  Dirigente	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
È stata effettuata la designazione del responsabile S.P.P.?				D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: art. 17, c. 1, lett. b	Datore di lavoro	Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
È stata effettuata la designazione dei lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza?				D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: art. 43, c. 1, lett. b	Datore di lavoro Dirigente	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
È stata effettuata la designazione degli addetti al primo soccorso?				D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: art. 43, c. 1, lett. b	Datore di lavoro Dirigente	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
È stata effettuata la nomina del medico competente?				D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: Art. 18 comma 1 lett. a	Datore di lavoro Dirigente	Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
È presente un verbale della riunione periodica?  (Solo aziende con più di 15 lavoratori)				D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: art. 18, c. 1, lett. b	Datore di lavoro Dirigente	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

<b>VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	si	no	n.a.	Estremi del precetto	Destinatario sanzione	Estremi della sanzione	Sanzione
È presente un verbale e la comunicazione del nominativo del R.L.S. eletto all'INAIL?				D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.: Art. 18 comma 1 lett. aa)	Datore di lavoro Dirigente	Art. 55, comma 5, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
È presente il libro unico del lavoro?				Legge n. 133/2008	Datore di lavoro	Legge n. 133/2008 Art. 39 comma 6	Sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro.
È presente il certificato prevenzione Incendi? Attività 15) depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc. Attività 18) Impianti fissi di distribuzione di carburanti. Attività 4) oltre 50 tonnellate di legname. Attività 88) magazzino da 1.000 mq. Attività 91) impianti per la produzione del calore potenzialità superiore a 100.000 kcal.				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art. 14 comma 2 D.Lgs. 139/06	titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.	All'articolo 20 del D.Lgs. 139/06	L'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582
gli impianti elettrici realizzati dopo il 28/03/08, sono dotati di differenziazione di rispondenza /conformità di cui al D.L. 38/08?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art. 80, comma 2.	Datore di lavoro	Art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.
È presente una differenziazione di conformità ai sensi della Legge 46/90, relativi agli impianti elettrici installati o modificati dopo il 01.03.92, e prima del 28/03/08?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art. 80, comma 2.	Datore di lavoro	Art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.
È presente un verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra ai sensi del D.M. R. 462/01, in alternativa, lettera d'accettazione d'incarico di organismo individuato dal C.N. Sviluppo economico con data nell'anno solare? (verifica periodica ogni cinque anni, ogni due anni per luoghi con pericolo di esplosione)				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art. 86, comma 1,3	Il Datore di lavoro e il dirigente	Art. 80, comma 4, lett. d) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800

<b>VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	<b>si</b>	<b>no</b>	<b>n.a.</b>	<b>Estremi del precetto</b>	<b>Destinatario sanzione</b>	<b>Estremi della sanzione</b>	<b>Sanzione</b>
Gli impianti, le strutture, le attrezzature, sono protetti dagli effetti dei fulmini?  Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4 (relazione di autoprotezione)				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art. 84, comma 1, Art. 80, comma 2.	Il datore di lavoro	Art. 87, comma 1 D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art. 86, comma 1,3	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 87, comma 4, lett. d) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
L'impianto di riscaldamento è dotato di dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 per impianti costruiti dopo il 5/3/90, ai sensi del D.M. 37/08 per impianti costruiti dopo il 27/03/08?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art.70 comma 1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 87, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
È presente una denuncia di impianto all'I.S. E.S.L. per impianti ad acqua calda con potenzialità superiore a 35 kW (30.000 kcal/h)?  (Art. 18 Decreto Ministeriale 01/12/1975)				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art.70 comma 1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 87, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art. 37, comma 9	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro
I lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art. 37, comma 9	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro
I lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso hanno ricevuto un aggiornamento periodico della formazione ogni tre anni?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Art. 37, comma 9. Art. 45 comma 2	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro

<b>VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	si	no	n.a.	Estremi del precetto	Destinatario sanzione	Estremi della sanzione	Sanzione
Il R.L.S. ha frequentato appositi corsi di formazione ?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 37, comma 10	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro
I preposti hanno frequentato appositi corsi di formazione?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 37, comma 7	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Negli ambienti di lavoro è presente un'ideonea segnaletica di sicurezza che informi adeguatamente i lavoratori di alcune condizioni di pericolo, di alcuni divieti, di comportamenti da adottare?  (vietato fumare o usare fiamme libere, vietato ai pedoni, obbligo uso calzature di sicurezza, pericolo carrelli elevatori, carichi sospesi calzature di sicurezza obbligatoria, guanti di protezione obbligatoria, estintore n°, cassetta di pronto soccorso)				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.106/2009  Art. 163, comma 1	Il datore di lavoro ed il dirigente	Art. 165, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.800 euro
Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'unità produttiva, ha fatto ricorso alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.106/2009  Art. 163, comma 3	Il datore di lavoro ed il dirigente	Art. 165, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.800 euro
I percorsi dei carrelli elevatori sono segnalati?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Allegato I, punto, 1.1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 2.800 euro
I luoghi di lavoro destinati a deposito hanno, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Allegato I, punto, 1.1.3	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 2.800 euro



<b>VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	<b>si</b>	<b>no</b>	<b>n.a.</b>	<b>Estremi del precetto</b>	<b>Destinatario sanzione</b>	<b>Estremi della sanzione</b>	<b>Sanzione</b>
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Allegato IV, punto, 1.3.2	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Le vie e le uscite di emergenza sono sgombrare e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.106/2009  Allegato IV, punto, 1.5.2	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Le scale ed i relativi pianerottoli sono provviste, sui lati aperti, di parapetti normali (h= 1000 mm) o di altra difesa equivalente?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Allegato IV, punto, 1.7.1.2	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati sono provviste, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Allegato IV, punto, 1.7.3	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro
I posti di lavoro e di passaggio sono difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Allegato IV, punto, 1.8.1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Le vie di circolazione utilizzate od occupate dai lavoratori durante le loro attività sono concepite in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Allegato IV, punto, 1.8.3	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro

<b>VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	si	no	n.a.	<b>Estremi del precetto</b>	<b>Destinatario sanzione</b>	<b>Estremi della sanzione</b>	<b>Sanzione</b>
Sono presenti gli spogliatoi per i lavoratori?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Allegato IV, punto, 1.12.1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Gli armadi per gli indumenti da lavoro sono separati da quelli per gli indumenti privati?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Allegato IV, punto, 1.12.5	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Le macchine adibite al sollevamento di carichi, recano un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Allegato V, parte II punto, 1.1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 81, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
Gli accessori di sollevamento sono marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Allegato V, parte II punto, 1.1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 81, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
Il carrello elevatore è dotato di targa indicante il costruttore, la portata massima ammissibile alle forche anche in relazione alla posizione del baricentro del carico?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 11, comma 1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 81, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Il carrello elevatore è dotato di un dispositivo contro la fuoriuscita delle catene?  (dispositivo anti scarrucolamento)				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 11, comma 1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 81, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Il carrello elevatore è dotato di rete o schermo trasparente anti cesoimento?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 11, comma 1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 81, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

<b>VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	si	no	n.a.	<b>Estremi del precetto</b>	<b>Destinatario sanzione</b>	<b>Estremi della sanzione</b>	<b>Sanzione</b>
Il carrello elevatore è dotato di manuale delle istruzioni e manutenzione?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 71, comma 1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 87, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Il carrello elevatore è dotato di fermi di blocco del cofano e della batteria e di sedile e cintura di sicurezza?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 71, comma 1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 87, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Il carrello elevatore è dotato dell'avvisatore acustico e di segnalatore luminoso di indicazione del moto?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 71, comma 1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 87, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
I comandi del carrello elevatore sono protetti contro interventi accidentali con telai a disassiate sagomati o bloccati meccanici delle leve?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 71, comma 1	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 87, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Il datore di lavoro invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art.18 comma 1, lett. g	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
In azienda sono effettuate le visite mediche in relazione agli agenti fisici presenti, una volta l'anno?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art.185 Art. 196.	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

<b>VIOLAZIONI IN MATERIA A DI SICUREZZA</b>	si	no	n.a.	<b>Estremi del precetto</b>	<b>Destinatario sanzione</b>	<b>Estremi della sanzione</b>	<b>Sanzione</b>
In azienda sono effettuate le visite mediche in relazione alle polveri di legno?				D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  ALLEGATO XLIII Art. 242.	Il datore di lavoro	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro
In azienda le visite mediche per gli addetti al carrello elevatore e agli autocarri, sono altresì finalizzate alla verifica: di assenza di condizioni di alcol - dipendenza, di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti?				D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.:  Art. 18.comma 1 lett. bb) Art. 41 comma 4	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 55, comma 5, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
In azienda il datore di lavoro vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità?				D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.:  Art. 18.comma 1 lett. bb)	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 55, comma 5, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda?				D.Lgs. n. 81 (09/04/2008) e s.m.i.:  Allegato IV 1.11.3	Il datore di lavoro e il dirigente	Art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009	L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro

## 7.9 Esempio lettera per segnalazione

Spett.le  
A.U.S.L.  
VIA XXXXXXXXX  
N°  
CAP XXXXXX  
CITTA:XXXXXXX

Spett.le  
Alla Direzione Provinciale del Lavoro  
Servizio Ispezione del Lavoro  
VIA XXXXXXXXX  
N°  
CAP XXXXXX  
CITTA:XXXXXXX

Raccomandata A.R.

Oggetto: segnalazione violazioni in materia di sicurezza

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Ufficiale di  
Polizia Giudiziaria nominato da:

\_\_\_\_\_

In seguito al sopralluogo effettuato presso:

L'azienda \_\_\_\_\_

C.F./P.I. \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

nella sede operativa in \_\_\_\_\_

Data sopralluogo: / /

Altre persone presenti durante il sopralluogo

\_\_\_\_\_

Per azienda \_\_\_\_\_

Sono a segnalare le seguenti anomalie e violazioni riportate nelle tabelle seguenti

Distinti saluti.

Luogo data / /

Firma

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	si	no	n.a.	Estremi del precetto	Destinatario sanzione	Estremi della sanzione	Sanzione